



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 29/05/2020 Protocollo N° 0213867 Class: G.920.02.2 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: DGR 394/2020. Chiarimento in relazione alla notifica ai fini della registrazione di aziende apistiche e stabilimenti di smielatura e lavorazione del miele.

PEC

Alle AULSS del Veneto
c.a. Responsabili SIAN e SIAOA

Alle Associazioni di categoria del settore alimentare

Ai SUAP dei Comuni del Veneto per il tramite
dell'ANCI

e p.c. alle Direzioni regionali
Industria artigianato commercio e servizi
Agroambiente, caccia e pesca
Agroalimentare
Turismo

al CREV

Con riferimento alla DGR 394 del 31 marzo 2020, Allegato A, si comunica che l'attività di smielatura, comprese le fasi di maturazione e confezionamento del miele, svolta dall'apicoltore nell'ambito della propria azienda apistica è considerata produzione primaria, indipendentemente dal numero di alveari posseduti dall'apicoltore e di melari smielati, come ribadito nel 2018 dal documento di orientamento della Commissione europea relativo al regolamento (CE) 852/2004.

Pertanto se l'azienda/apicoltore, già necessariamente registrato/a nella Banca Dati Apistica ai sensi della normativa in materia di anagrafe, intende smielare in azienda, è sufficiente che spunti l'apposita voce nella BDA – *“codice 001 produzione per commercializzazione/apicoltore professionista (di cui alla legge 24.12.2004 n. 313)”*, e selezionare *“SI”* nell'apposita voce *“sala smielatura”*, per assolvere all'adempimento della notifica sanitaria relativa all'attività di smielatura. La fattispecie è riconducibile a quelle previste nel primo punto del paragrafo 3.1.a.1 dell'Allegato A della DGR 394/2020: *“..salvo che l'attività o i luoghi di produzione siano già registrati in altri elenchi”*.

I requisiti igienico sanitari da osservare sono quelli previsti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 relativo alla produzione primaria nonché le norme circa la tracciabilità dei prodotti previste dal

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



regolamento (CE) 178/2002 e l'etichettatura di cui al regolamento (UE) 1169/2011 e D.Lgs. 179/2004 e s.m.i.

Di contro la fattispecie indicata al punto 2.2. lettera c) allegato A della DGR 394/2020, riguarda il caso dell'apicoltore che, privo di attrezzatura presso la propria azienda, utilizza locali ed attrezzature messi a disposizione da altro apicoltore presso l'azienda di quest'ultimo. Tale attività viene considerata ancora "produzione primaria" per il primo apicoltore nel mentre non è necessario che il secondo apicoltore effettui specifica notifica sanitaria per la propria attività/stabilimento nel solo caso in cui l'attività di smielatura è limitata al miele prodotto da 10 alveari di un solo altro apicoltore.

Un ulteriore fattispecie è quella relativa ad un locale/stabilimento, ubicato nel contesto di un'azienda apistica o in altra sede (fuori l'azienda), in cui avviene la smielatura di melari provenienti da altre aziende apistiche (una o più – smielatura conto terzi). In tal caso lo stabilimento/attività di smielatura va notificata secondo la procedura prevista dalla DGR 394/2020 - allegato A, paragrafo 3.1.a.1, quattordicesimo punto dell'elenco puntato: "*produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti di origine animale ..*". Nel modulo di notifica ai fini della registrazione deve essere spuntata, riguardo la tipologia di attività, la voce "*Alimenti di origine animale – registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)*" sottovoce "*prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione*". I requisiti igienico sanitari da osservare sono quelli previsti dall'allegato II del regolamento. (CE) n. 852/2004, trattandosi di fase successiva alla produzione primaria.

In tale casistica rientrano anche tutte le attività post primarie che prevedono la lavorazione del miele e dei prodotti dell'apiario, fatto salvo quanto previsto per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., così come modificato dal D. Lgs. 228/2001, che aderiscono al progetto "Piccole Produzioni Locali – PPL venete" per i quali la notifica va presentata con le modalità di cui alla disciplina regionale in vigore.

Infine si coglie l'occasione per ribadire che la L.R. 14/2006 "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale" risulta superata nella sua applicazione già con l'entrata in vigore del D. Lgs. 193/2007 che all'art. 3 ha abrogato l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 283/1962. Risultano di conseguenza inapplicabili anche gli adempimenti a carico dell'apicoltore hobbista in merito alla comunicazione annuale ai Servizi Veterinari del periodo di smielatura.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'U.O.
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
- dr Michele Brichese -

Responsabile del procedimento: A.L. Amorena - tel. 0412791337

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it